

Publicato il 09/05/2017

N. 00634/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01285/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2017, proposto da Vigilanza Secur Bull in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Vitale e Gabriele Vitale e con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR di Napoli;

contro

Consorzio Asi della Provincia di Napoli in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Abbamonte e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci 16;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Società Over Security S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini e con domicilio eletto

presso lo studio Francesco Migliarotti in Napoli, via dei Mille 16;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento dell'1/3/2017 n.798 di annullamento in autotutela della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di conduzione, vigilanza armata, gestione degli accessi, videosorveglianza e monitoraggio ambientale degli agglomerati industriali di Nola – Marigliano ed Acerra; del Decreto Dirigenziale del 24/2/2017 n.10 di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva di cui al Decreto Dirigenziale del 16/11/2016 n.76, oltre agli atti presupposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio ASI della Provincia di Napoli;

Visto l'atto di intervento ad opponendum della Over Security Srl;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2017 il dott. Gabriele Nunziata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, che - come è stato efficacemente rilevato dalla giurisprudenza (ex plurimis, Cons. Stato, 26.1.2009, n.392; 25.1.2005, n.142) - in tema di project financing si è in presenza di un procedimento contraddistinto da una indiscutibile unitarietà logico – giuridica e che, atteso che la proposta di

progetto preliminare è stata approvata con Delibera del 14/4/2016, dunque prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.50/2016 avvenuta il 19 aprile 2016, va applicato il dettato normativo di cui al D. Lgs. n.163/2006;
Ritenuto, altresì, che appare congruo il termine di apertura del bando come anche oggetto di pubblicazione all'Albo, e che la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati va accolta in previsione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito che viene fissata per il 20 giugno 2017,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) Accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 giugno 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente FF, Estensore

Francesco Guarracino, Consigliere

Carlo Dell'Olio, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO